

All. 13 alla domanda di iscrizione di Accompany s.r.l.
Regolamento, Codice Etico e scheda di valutazione

REGOLAMENTO DI PROCEDURA

INDICE

| | |
|---|----------|
| SEZIONE 1 - DISPOSIZIONI GENERALI | 1 |
| Articolo 1.1 - Definizioni | 1 |
| Articolo 1.2 - Ambito di applicazione | 2 |
| Articolo 1.3 - Accordi tra organismi di Mediazione | 2 |
| SEZIONE 2 - PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE | 2 |
| Articolo 2.1 - Soggetti | 2 |
| Articolo 2.2 - Accesso alla mediazione | |
| SEZIONE 1 - DISPOSIZIONI GENERALI | 1 |
| Articolo 1.1 - Definizioni | 1 |
| Articolo 1.2 - Ambito di applicazione | 2 |
| Articolo 1.3 - Accordi tra organismi di Mediazione | 2 |
| SEZIONE 2 - PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE | 2 |
| Articolo 2.1 - Soggetti | 2 |
| PARTE | 2 |
| Parte sostanziale o parte formale | 2 |
| Assistenza tecnica di parte | 2 |
| Intervento di terzi e successione nel diritto controverso | 2 |
| Morte, estinzione o incapacità sopravvenuta della parte | 3 |
| MEDIATORE | 3 |
| Requisiti del mediatore | 3 |
| Nomina del Mediatore | 3 |
| Nomina dei mediatori ausiliari | 3 |
| Sostituzione del mediatore | 3 |
| Incompatibilità del Mediatore | 4 |
| Tirocinio dei mediatori | 4 |
| Responsabilità solidale | 4 |
| SEGRETERIA | 4 |
| Organizzazione | 4 |
| Formazione del fascicolo della Mediazione | 4 |
| Diritto di accesso | 5 |
| Riservatezza dei dati | 5 |
| Articolo 2.2 - Accesso alla mediazione | 5 |
| Domanda di Mediazione | 5 |
| L'atto di adesione alla Mediazione | 5 |
| La domanda di intervento volontario e la chiamata del terzo | 5 |
| Accesso telematico alla Mediazione | 5 |
| Articolo 2.3 - Inizio della mediazione | 5 |
| Principi generali | 6 |

| | |
|---|---|
| Sede della Mediazione | 6 |
| Designazione del mediatore | 6 |
| Durata del procedimento di Mediazione | 6 |
| Articolo 2.4 - Incontro di mediazione | 6 |
| Fissazione della prima sessione | 6 |
| Mancata fissazione della sessione | 6 |
| Prima sessione | 7 |
| Fissazione delle sessioni successive | 7 |
| Articolo 2.5 - Esito del procedimento di mediazione | 7 |
| Conclusione della Mediazione | 7 |
| Formulazione della proposta conciliativa ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 28/2010 | 7 |
| Verbale di conciliazione | 8 |
| Deposito del verbale di conciliazione | 8 |
| Efficacia esecutiva del verbale di conciliazione | 8 |
| Scheda per la valutazione del servizio di mediazione | 8 |

| | |
|--|----------|
| SEZIONE 3 - SPESE PER LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE | 8 |
| Articolo 3.1 - Principi generali | 8 |
| Articolo 3.2 - Spese di avvio del procedimento | 8 |
| Articolo 3.3 - Criteri di calcolo delle spese di Mediazione | 9 |
| Articolo 3.4 - Aumento e diminuzione delle spese di Mediazione | 9 |
| Articolo 3.5 - Mediazione gratuita | 9 |
| 5 | |

Allegato "A": Tariffario

Allegato "B": Scheda per la valutazione del servizio

Allegato "C": Codice Etico

** * **

SEZIONE 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1.1 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento di procedura della Mediazione per:

- a) "D.lgs. 28/2010" si intende il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante *Attuazione dell'art. 60 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali e successive modifiche;*

- b) “Mediazione” si intende l’attività finalizzata alla ricerca di un accordo amichevole, per la composizione consensuale di una controversia civile e/o commerciale, vertente su diritti disponibili, svolta da un soggetto terzo, imparziale ed altamente qualificato – il mediatore – che non è un giudice né un arbitro, il quale facilita la negoziazione tra le parti con la sua opera di assistenza o propositiva ai sensi e per gli effetti D.lgs. n. 28/2010;
- c) “Mediatore” si intende la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono il procedimento di Mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo, iscritti nell’apposito registro tenuto a cura del Ministero della giustizia tenuti a rispettare quando disciplinato nel D.lgs. 28/2010;
- d) “Organismo di Mediazione” si intende l’ente pubblico o privato, ovvero la sua articolazione, presso cui può svolgersi il procedimento di Mediazione ai sensi del D.lgs. n. 28/2010, e in relazione al presente Regolamento [Abacus S.r.l.];
- e) “Responsabile dell’Organismo di Mediazione” si intende la persona fisica che dirige l’Organismo di Mediazione per il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

Articolo 1.2 - Ambito di applicazione

Le Mediazioni amministrative dall’Organismo di Mediazione sono disciplinate dal presente regolamento in vigore alla data di presentazione dell’istanza di mediazione.

Il presente regolamento è redatto in conformità a quanto disposto dal D.Lgs 28/2010 e disciplina l’attività di mediazione civile e commerciale gestita ai sensi dello stesso D.Lgs 28/2010.

Il presente regolamento di procedura della Mediazione è soggetto alla legge italiana e, nei limiti della compatibilità, ai principi generali cui si ispira il codice di procedura civile.

Articolo 1.3 - Accordi tra organismi di Mediazione

L’Organismo di Mediazione, d’intesa con le parti, può avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi di Mediazione coi quali abbia stipulato accordo di reciproca collabo-

razione in tal senso, anche per singoli affari di Mediazione.

Lo stesso può altresì utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell’art. 137 del codice del consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia.

Anche in tale ipotesi al procedimento di Mediazione si applica il presente regolamento di procedura ed il codice etico.

SEZIONE 2 - PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Articolo 2.1 - Soggetti

PARTE

Parte sostanziale o parte formale

Al procedimento di Mediazione si deve obbligatoriamente partecipare personalmente. Nell’ipotesi di persona giuridica, questa deve partecipare alla Mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri di raggiungere l’accordo conciliativo. La parte potrà altresì partecipare, solo in casi gravi ed eccezionali motivi, per il tramite di un suo procuratore speciale munito degli stessi poteri conciliativi in forza di procura che deve essere allegata alla domanda di Mediazione o nell’atto di adesione.

Assistenza tecnica di parte

La parte può essere assistita da un avvocato o da un professionista di sua fiducia del quale deve indicare il nominativo, il domicilio professionale, i recapiti telefonici ed informatici al momento del deposito dell’istanza di Mediazione o dell’atto di adesione.

Intervento di terzi e successione nel diritto controverso

L’intervento volontario o la chiamata in Mediazione di un terzo sono consentiti solo con l’accordo del terzo e delle parti e con il consenso dell’Organismo di Mediazione. Se nel corso del procedimento di Mediazione si trasferisce il diritto controverso, (a) per atto tra vivi a titolo particolare, il procedimento stesso prosegue nei confronti dell’acquirente se questi raggiunga accordo in tal senso con l’altra parte in Mediazione; (b) per causa di morte a titolo particolare, il procedimento stesso è proseguito dal successore universale o

in suo confronto se questi raggiunga accordo in tal senso con l'altra parte in Mediazione. Resta fermo che l'accordo conciliativo vincola le sole parti firmatarie, salvo che l'accordo conciliativo sia stipulato a favore di terzi e questi dichiarino di volere profittare di detta stipulazione.

Morte, estinzione o incapacità sopravvenuta della parte

Quando la parte viene meno per morte o per altra causa il mediatore consiglia le misure idonee a consentire la proficua prosecuzione del procedimento stesso, potendo sospendere quest'ultimo per il tempo strettamente necessario a consentire l'attuazione delle misure consigliate. Se nessuna delle parti si attiva compiutamente al fine di attuare le misure idonee e risulta impossibile condurre proficuamente il procedimento di Mediazione, il mediatore e l'Organismo di Mediazione possono rinunciare all'incarico.

MEDIATORE

Requisiti del mediatore

Il Mediatore deve svolgere l'attività professionale, per cui è stato designato, nell'esclusivo interesse delle parti.

Egli, pertanto, deve preservare la propria indipendenza e terzietà rispetto ai propri interessi, diretti od indiretti, evitando di modulare il proprio contegno professionale al fine di trarre vantaggio, diretto od indiretto, dal procedimento di Mediazione.

L'attività dei mediatori iscritti presso il presente Organismo di Mediazione è regolata oltre che dal presente Regolamento, dal Codice Etico allegato al presente Regolamento sotto la lettera "C".

Nomina del Mediatore

Il Mediatore, ove non indicato concordemente dalle parti, verrà nominato dal responsabile della sede dell'Organismo di Mediazione tenendo conto della specifica professionalità del mediatore e della tipologia di laurea universitaria conseguita.

In particolare:

(i) per le mediazioni relative a materie internazionali verrà nominato un Mediatore iscritto nell'*Elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale* (sezione B) istituito presso il Ministero della giustizia;

(ii) per le mediazioni relative a materie del consumo verrà nominato un Mediatore iscritto

nell'*Elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo* (sezione C) istituito presso il Ministero della giustizia;

I mediatori sono ritenuti competenti nelle materia dei rapporti di consumo se la materia è attinente alla tipologia di laurea conseguita, l'attività lavorativa svolta o i corsi/studi e/o approfondimenti svolti. In ogni caso il Responsabile dell'Organismo di Mediazione valuta nel concreto la preparazione dei mediatori nella materia consumeristica.

(iii) in deroga a quanto sopra, i mediatori che svolgono la professione di avvocato o di notaio e i magistrati a riposo sono ritenuti competenti in tutte le materie possibile oggetto di mediazione avendo il dovere di astenersi dall'assumere l'incarico in difetto di adeguata competenza nella materia oggetto del procedimento di mediazione;

(iv) i mediatori che non svolgono la professione di avvocato o di notaio e che non siano magistrati a riposo sono ritenuti competenti nelle materie attinenti al tipologia di laurea o attinenti l'attività lavorativa svolta o corsi/studi e approfondimenti svolti in una particolare materia che sarà discrezione del Responsabile dell'Organismo di Mediazione valutare.

Nelle controversie di particolare complessità od impegno, l'Organismo di Mediazione può nominare un collegio di mediatori. In tal caso lo stesso Organismo di Mediazione indica il numero dei Mediatori e quale mediatore debba svolgere le funzioni di presidente.

L'organismo di mediazione verifica periodicamente la sussistenza dei requisiti di preparazione dei mediatori e la conservazione dei necessari requisiti formali, con particolare riguardo al momento della nomina per l'assegnazione di un incarico.

Nomina dei mediatori ausiliari

Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'Organismo di Mediazione può nominare uno o più mediatori ausiliari. Nel caso il mediatore, per qualsiasi ragionevole motivo, non possa avvalersi dell'opera di uno o più mediatori ausiliari, allo stesso è consentito avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali.

Sostituzione del mediatore

Il Responsabile dell'Organismo di Mediazione di propria iniziativa, su istanza di parte o su richiesta

dell'interessato, provvede all'eventuale sostituzione del mediatore. Rappresenta giustificato motivo di sostituzione:

- a) ragioni organizzative dell'Organismo di Mediazione;
- b) incompatibilità anche sopravvenuta;
- c) impedimento psichico e/o fisico, permanente o temporaneo;
- d) contegno contrario ai principi di legalità, agli interessi delle parti e del codice etico;
- e) grave inadempimento ai doveri professionali;
- f) difetto di competenza professionale specifica dipendente dalla domanda accessoria;
- g) perdita dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 3, lett. c), del decreto del Ministero della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, che qui si richiamano;
- h) non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
- i) non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- j) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- k) non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento;
- l) sospensione o cancellazione dal registro.

Incompatibilità del Mediatore

Il mediatore versa in condizione di incompatibilità rispetto al procedimento di Mediazione se, prima dell'inizio del procedimento di Mediazione, non sottoscrive la dichiarazione di indipendenza, terzietà ed imparzialità.

Costituisce, altresì, causa di incompatibilità la perdita dei requisiti di legge per l'ottenimento ed il mantenimento della qualifica professionale di mediatore civile e commerciale.

Qualora l'incompatibilità dovesse insorgere nel corso del procedimento di Mediazione, il mediatore deve informare immediatamente le parti e l'Organismo di Mediazione al fine di essere sostituito da altro collega in grado di soddisfare le garanzie richieste.

Tirocinio dei mediatori

L'Organismo di Mediazione organizza il tirocinio assistito dei mediatori iscritti nel proprio elenco. Ai sensi di legge, l'organismo di mediazione può organizzare il tirocinio assistito dei mediatori non iscritti nel proprio elenco.

La partecipazione dei mediatori tirocinanti ai procedimenti di Mediazione è gratuita ed è consentita in funzione del numero di procedimenti di Mediazione trattati dall'Organismo di Mediazione.

Le parti possono concordemente escludere che al procedimento di Mediazione partecipino mediatori tirocinanti. L'Organismo di Mediazione si riserva la possibilità di non consentire la partecipazione di tirocinanti a determinate mediazioni in ragione della particolarità delle materie e delle vicende trattate, del valore della controversia, di ragioni legate alla tutela della privacy delle parti.

Responsabilità solidale

L'Organismo di Mediazione risponde in solido con il mediatore dell'opera prestata da quest'ultimo e dell'eventuale violazione dei doveri di cui al presente regolamento di procedura.

SEGRETERIA

Organizzazione

L'organizzazione del procedimento viene gestita dalla Segreteria, che è deputata all'effettuazione ed alla ricezione delle comunicazioni necessarie al procedimento di Mediazione, salvo le ipotesi in cui la legge prevede che le comunicazioni debbano avvenire direttamente tra le parti ed il mediatore. Il segretario dirige diligentemente l'ufficio di Segreteria.

Formazione del fascicolo della Mediazione

Provvede ad annotare nel Registro degli affari di Mediazione il numero d'ordine progressivo del procedimento, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, i documenti presentati dalle parti, il mediatore designato, la durata del procedimento di Mediazione ed il relativo esito. Contestualmente, viene formato il fascicolo del procedimento di Mediazione, debitamente registrato e numerato, nel quale confluiscono i predetti dati e che contiene, altresì, gli atti del procedimento di Mediazione. Tutti gli atti del procedimento di Mediazione redatti dal mediatore devono essere depositati da quest'ultimo presso la Segreteria, che provvede ad inserirli nel fascicolo del procedimento. Il processo verbale di raggiunta o mancata conciliazione o di impossibilità di svolgimento della Mediazione è depositato presso la Segreteria, che ne rilascia copia alle parti che lo richiedano. Unico responsabile della conservazione e dell'integrità del registro degli affari di Mediazione e del fascicolo della Mediazione è il Responsabile dell'Organismo di Mediazione. Per il

tempo in cui il fascicolo della Mediazione è nella disponibilità del mediatore per l'adempimento delle sue finalità istituzionali, questi ne è responsabile in solido col responsabile dell'Organismo di Mediazione.

Diritto di accesso

La Segreteria garantisce il diritto di accesso delle parti rispetto agli atti depositati dalle stesse nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, rispetto agli atti depositati nella propria sessione separata. Rimane fermo che, rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate, il mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti, salvo il consenso espresso in forma scritta della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. L'Organismo di Mediazione è tenuto a restituire gli originali degli atti che ciascuna delle parti abbia depositato presso la Segreteria, avendo l'obbligo di conservare copia degli stessi atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.

Riservatezza dei dati

I dati raccolti vengono trattati nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. n. 196/2003, recante *Codice in materia di protezione dei dati personali*, e sue eventuali integrazioni e modificazioni.

Articolo 2.2 - Accesso alla mediazione

Domanda di Mediazione

La parte o le parti che intendono promuovere il procedimento di Mediazione devono depositare nella Segreteria la domanda di Mediazione (“**Domanda**”). Tale domanda deve essere compilata utilizzando il modello predisposto dall'Organismo di Mediazione e disponibile sul sito dell'Organismo di Mediazione o presso la Segreteria.

L'atto di adesione alla Mediazione

La parte o le parti che intendono aderire al procedimento di Mediazione, in quanto chiamate devono depositare presso la Segreteria l'atto di adesione alla chiamata in Mediazione (“**Adesione**”). L'Adesione deve essere compilata utilizzando il modello predisposto dall'Organismo di Mediazione e disponibile sul sito dell'Organismo di Mediazione o presso la Segreteria.

La domanda di intervento volontario e la chiamata del terzo

Tanto la domanda di intervento volontario quanto la chiamata del terzo in Mediazione devono essere depositate nella Segreteria dell'Organismo di Mediazione. Tali domande devono essere compilate utilizzando i rispettivi modelli predisposti dall'Organismo di Mediazione e disponibile sul sito dell'Organismo di Mediazione o presso la Segreteria. Il terzo che intende aderire al procedimento di Mediazione deve depositare presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione adito l'adesione alla chiamata in Mediazione. Tale adesione deve essere compilata utilizzando il modello predisposto dall'Organismo di Mediazione, e deve contenere i dati del soggetto aderente alla chiamata, il numero d'ordine progressivo del procedimento nel quale il terzo intende intervenire, le ragioni e le finalità dell'intervento, ed i documenti che intende esibire, avendo cura di precisare quali comunicazioni e/o documenti devono intendersi diretti, in via riservata, al solo mediatore in sede di sessione separata.

Accesso telematico alla Mediazione

L'accesso alla Mediazione può avvenire anche attraverso modalità telematiche. Tale servizio telematico integra e completa il più ampio servizio di mediazione offerto dall'Organismo di Mediazione che consente una maggiore flessibilità e rapidità nella gestione della procedura. Le parti ed il Mediatore si incontrano nel giorno e nell'ora comunicati dalla Segreteria, accedendo all'apposita area virtuale riservata, secondo le istruzioni riportate su sito dell'Organismo di Mediazione. L'incontro si svolge secondo le modalità indicate dalla Segreteria ed il Mediatore può svolgere le eventuali sessioni riservate utilizzando le apposite funzioni presenti nell'applicazione.

Articolo 2.3 - Inizio della mediazione

L'Organismo di Mediazione si riserva la facoltà di non accettare, per giustificato motivo, la domanda di Mediazione principale, accessoria o di garanzia, l'intervento volontario del terzo, la chiamata del terzo e l'adesione alla chiamata in Mediazione. Se l'Organismo di Mediazione rifiuta di svolgere il procedimento di Mediazione, il Mediatore redige processo verbale di impossibilità di svolgimento della Mediazione, indicandone la ragione.

Il procedimento di Mediazione ha inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore designato della dichiarazione di indipendenza, terzietà ed imparzialità. Detta dichiarazione può essere efficacemente sottoscritta dal mediatore unicamente in seguito alla designazione operata

dall'Organismo di Mediazione. L'atto di designazione implica accettazione dell'incarico di Mediazione da parte dell'Organismo di Mediazione, a fronte del deposito della domanda di Mediazione.

Principi generali

A) In procedimento di Mediazione è riservato. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio presso l'Organismo di Mediazione o comunque nell'ambito del procedimento di Mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. **B)** Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di Mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della Mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. **C)** Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di Mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili. **D)** Il procedimento di Mediazione è improntato ai principi di informalità, celerità, oralità, riservatezza e dell'agevolazione fiscale.

Sede della Mediazione

Il procedimento di Mediazione si svolge presso la sede dell'organismo o in altro luogo indicato dalle parti. Con il consenso, espresso in forma scritta, delle parti, del mediatore e del responsabile dell'Organismo di Mediazione il procedimento può svolgersi in luogo diverso da quello indicato all'articolo precedente.

Designazione del mediatore

All'atto della presentazione della Domanda, di cui la Segreteria dell'Organismo di Mediazione rilascia alla parte istante ricevuta di avvenuta presentazione, il Responsabile dell'Organismo di Mediazione designa un mediatore secondo le modalità descritte nell' **Allegato 1.1**, fatta salva l'ipotesi che le parti di comune accordo possano indicare il Mediatore restando l'ultima parola all'Organismo di Mediazione.

Durata del procedimento di Mediazione

La Mediazione ha una durata non superiore a 90 giorni dal deposito dell'istanza, salva diversa volontà delle parti. In caso di ricorso alla Mediazione su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza da questi fissata per il deposito dell'istanza. La Segreteria dell'Organismo avrà cura di comunicare alle parti l'avvenuta ricezione dell'istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. Tale comunicazione viene effettuata nei tempi di legge, tenute anche in considerazione eventuali esigenze logistiche dell'Organismo e delle parti.

Il procedimento di Mediazione ha una durata non superiore a (4) quattro mesi, che decorre dalla data di deposito della domanda di Mediazione presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell'art. 5 del D.lgs. n. 28/2010, non è soggetto a sospensione feriale (1° agosto – 15 settembre).

Articolo 2.4 - Incontro di mediazione

Fissazione della prima sessione

Il Responsabile dell'Organismo di Mediazione, contestualmente alla designazione del mediatore, fissa la prima sessione comune tra le parti non oltre (15) quindici giorni dal deposito della Domanda. La Domanda e la data della prima sessione comune sono comunicate alla controparte ad opera della Segreteria o, in caso di espressa richiesta per iscritto, anche a cura della parte istante. Allo stesso modo procede il responsabile dell'Organismo di Mediazione nel caso di intervento del terzo nel procedimento di Mediazione.

Mancata fissazione della sessione

In caso di mancata adesione della parte chiamata in Mediazione – da comunicarsi ad opera di quest'ultima alla Segreteria non oltre 7 (sette) giorni dalla ricezione della Domanda – la Segreteria medesima comunica senza indugio alle parti istanti la conclusione del tentativo di Mediazione, dopo che il mediatore abbia redatto verbale negativo di conciliazione con indicazione del relativo motivo. Nelle Mediazioni Obbligatorie, il Mediatore farà quanto in suo potere affinché la Mediazione obbligatoria sia effettivamente esperita, verificando il perché la parte chiamata in Mediazione abbia deciso di non partecipare alla Mediazione per poi svolgere l'incontro di Mediazione con la sola par-

te istante. La Segreteria rilascerà attestato di conclusione del procedimento all'esito del verbale di mancata comparazione della parte chiamata e mancato accordo, formato dal Mediatore ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 28/2010.

In ogni caso, Accompany srl ha facoltà, sentite le parti e con opportuno preavviso, di modificare o rinviare la data fissata per l'incontro al fine di agevolare il buon esito della procedura.

La Mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti possono avvenire in parte anche attraverso procedure telematiche. In questi casi, il verbale di conciliazione verrà redatto e sottoscritto con modalità idonee a garantirne la provenienza. La piattaforma telematica utilizzata è predisposta al fine di garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza.

Incontro di programmazione e prima sessione.

Il responsabile dell'Organismo, una volta espletate le formalità relative alla convocazione di cui agli articoli precedenti, convoca le parti per un primo incontro di programmazione per vagliare i presupposti di conciliazione tra le parti entro e non oltre sette giorni dalla ricezione dell'istanza di mediazione

In caso di esito positivo si procederà immediatamente alla prima sessione **del tentativo di conciliazione**

Prima sessione

A seguito del buon esito dell'incontro di programmazione di cui al punto precedente

In caso di adesione delle parti chiamate in Mediazione – da comunicarsi alla Segreteria non oltre 7 (sette) giorni dalla ricezione della Domanda – il mediatore tiene il primo incontro.

Fissazione delle sessioni successive

Se a seguito della prima sessione il procedimento di Mediazione non può concludersi, il Mediatore fissa, d'accordo con le parti e d'intesa con la Segreteria, la data dell'eventuale secondo od ulteriori incontro non oltre (15) quindici giorni dal primo, o se la questione richiede la soluzione di problemi di particolare complessità od impegno, il mediatore, d'accordo con le parti, può fissare le sessioni successive alla prima entro termini massimo (30) trenta giorni.

Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedure, sentendo le parti congiuntamente e, qualora lo ritenga opportuno separatamente.

Articolo 2.5 - Esito del procedimento di mediazione

Conclusione della Mediazione

Il procedimento di Mediazione si conclude:

- a) col raggiungimento dell'accordo di conciliazione:
 - ad opera delle parti coadiuvate dal Mediatore che facilita l'incontro delle volontà;
 - ad opera delle parti a mezzo di accettazione della proposta conciliativa formulata dal Mediatore – ad iniziativa dello stesso o su richiesta delle parti –, manifestata entro (7) sette giorni dalla ricezione della medesima proposta conciliativa;
- b) col mancato raggiungimento dell'accordo di conciliazione, dipendente da:
 - rinuncia di una o di entrambe le parti al tentativo di Mediazione;
 - mancata accettazione, per giustificato motivo, dell'incarico di Mediazione da parte dell'Organismo di Mediazione;
 - constatazione, ad opera del mediatore, che la controversia non verte su diritti disponibili e/o su materia civile e commerciale ai sensi del D.lgs. n. 28/2010 ovvero dell'impossibilità di raggiungere un accordo per insussistenza della volontà di una o di entrambe le parti.

Formulazione della proposta conciliativa ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 28/2010

Nel caso in cui, al termine del procedimento di Mediazione, le parti non raggiungano un accordo amichevole di composizione della controversia, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione.

Il mediatore è obbligato a formulare una proposta di conciliazione se le parti, in qualunque momento del procedimento di Mediazione, concordemente gliene facciano richiesta.

Nel caso di collegio di mediatori, il mediatore con funzioni di presidente formula la proposta di conciliazione ai sensi dei commi precedenti.

In ogni caso, la proposta di conciliazione deve essere formulata nel rispetto del limite delle norme imperative, dell'ordine pubblico e del buon costume, oltre che nel rispetto del codice etico.

La proposta di conciliazione può essere formulata da un mediatore diverso da quello che ha condotto la Mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente, essendo inoltre possibile che la medesima proposta possa essere formulata anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di Mediazione.

Il responsabile dell'Organismo di Mediazione di Mediazione trasmette la proposta conciliativa del mediatore su richiesta del giudice che provvede ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 28/2010.

Verbale di conciliazione

In tutti i casi di conclusione del procedimento di Mediazione il Mediatore deve redigere un processo verbale, sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità a sottoscrivere.

Se la conciliazione non riesce, il mediatore nel processo verbale indica la proposta conciliativa formulata.

Il mediatore nel verbale dà atto altresì della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di Mediazione.

Deposito del verbale di conciliazione

Il processo verbale è depositato presso la Segreteria e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedano.

Efficacia esecutiva del verbale di conciliazione

Il verbale di conciliazione – contenente l'accordo conciliativo –, il cui contenuto non sia contrario a norme imperative, all'ordine pubblico od al buon costume, su istanza di parte e previo accertamento della sua regolarità formale, è omologato dal Presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'Organismo di Mediazione. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'art. 2 della Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal Presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.

Il verbale omologato, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Scheda per la valutazione del servizio di mediazione

Al termine del procedimento di mediazione, ad ogni parte viene consegnata una scheda per la va-

lutazione del servizio di mediazione; il modello della scheda è allegato al presente regolamento sotto la lettera "B".

Copia della scheda compilata, con la sottoscrizione della parte e l'indicazione delle sue generalità, deve essere consegnata presso la Segreteria che ne curerà la trasmissione per via telematica al responsabile della tenuta del registro e dell'elenco presso il Ministero della giustizia, con modalità che assicurino la certezza dell'avvenuto ricevimento.

SEZIONE 3 - SPESE PER LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

Articolo 3.1 - Principi generali

Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di Mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del D.lgs. 28/2010.

Le spese di Mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento di Mediazione. Ai fini della corresponsione delle spese, quando più soggetti rappresentino un unico centro di interessi si considerano come un'unica parte.

Per le spese di Mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nel Tariffario in vigore al momento della proposizione della domanda all'Organismo di Mediazione, che trovasi allegato sotto la lettera "A" al presente regolamento di procedura e di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Le spese di Mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di Mediazione in misura non inferiore alla metà. La residua metà è dovuta prima del rilascio del verbale di accordo.

Articolo 3.2 - Spese di avvio del procedimento

Per le spese di avvio, da imputarsi sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00, che è versato dall'istante al momento del deposito della Domanda di Mediazione e dalla parte che aderisce alla chiamata in Mediazione al momento della sua adesione al procedimento.

Se la parte o le parti, a procedimento di Mediazione iniziato, fanno domanda di Mediazione accessoria ovvero chiamata di terzo in Mediazione – e per l'effetto il valore complessivo della controversia aumenta rispetto alla domanda originaria –, esse devono versare all'Organismo di Mediazione la quota di differenza delle spese di avvio del procedimento e le spese di Mediazione secondo quanto previsto dal presente titolo.

La stessa disposizione si applica qualora il terzo faccia domanda di intervento volontario in Mediazione e, per l'effetto, il valore complessivo della controversia aumenta rispetto alla domanda originaria.

Articolo 3.3 - Criteri di calcolo delle spese di Mediazione

Il valore della lite è indicato nella domanda di Mediazione a norma del codice di procedura civile.

Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo di Mediazione decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.

Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in alcun caso tra loro.

Articolo 3.4 - Aumento e diminuzione delle spese di Mediazione

L'importo massimo delle spese di Mediazione per ciascuno degli scaglioni di riferimento, come determinati a norma dell'allegato Tariffario, è aumentato in misura non superiore ad un quinto in caso di: (i) particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare di Mediazione; (ii) successo della Mediazione; formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del D.lgs. 28/2010

L'importo massimo delle spese di Mediazione per ciascuno degli scaglioni di riferimento, come determinati a norma del medesimo Tariffario, è diminuito di un terzo in caso di: (i) affare concernente le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del D.lgs. 28/2010; (ii) mancata partecipazione al procedimento di Mediazione di nemmeno una delle controparti della parte che ha introdotto la Mediazione.

Articolo 3.5 - Mediazione gratuita

Quando la Mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.lgs. n. 28/2010, all'Organismo di Mediazione non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115.

A tal fine la parte è tenuta a depositare presso l'Organismo di Mediazione apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

All. 13 alla domanda di iscrizione di Accompany s.r.l.
Regolamento, Codice Etico e scheda di valutazione

ALLEGATO "A" - TARIFFARIO

Spese di avvio per ciascuna parte: € 40,00.

In aggiunta alle spese di avvio, in caso di mancata partecipazione della parte convocata, per lo svolgimento dell'incontro tra il mediatore e la parte istante:

- € 45 per valore della lite inferiore a € 1.000
- € 70 per valore della lite superiore a € 1.000

Spesa di Mediazione (per ciascuna parte) – Valore della lite da un minimo ad un massimo

| <i>Scaglione</i> | <i>Valore</i> |
|--|--------------------------------------|
| Fino a € 1.000,00 => | € 65,00 |
| Da € 1.000,01 a € 5.000,00 => | € 130,00 |
| Da € 5.000,01 a € 10.000,00 => | € 240,00 |
| Da € 10.000,01 a € 25.000,00 => | € 360,00 |
| Da € 25.000,01 a € 50.000,00 => | € 600,00 |
| Da € 50.000,01 a € 250.000,00 => | € 1.000,00 |
| Da € 250.001,00 a € 500.000,00 => | € 2.000,00 |
| Da € 500.001,00 a € 2.500.000,00 => | € 3.800,00 |
| Da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00 => | € 5.200,00 |
| Oltre euro 5.000.000,00 => | € 9.200,00 |
| Di valore indeterminato o indeterminabile => | Si veda articolo 3.3 del regolamento |

L'indennità, al lordo degli oneri fiscali, deve corrisponderci da ciascuna delle parti, quanto alla metà, antecedentemente al primo incontro del mediatore con le parti e, quanto alla restante metà, al momento della chiusura del procedimento di Mediazione. Il pagamento deve effettuarsi presso la Segreteria per contanti o con assegno bancario o circolare ovvero con bonifico bancario.

ALLEGATO "B" - SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

Il sottoscritto (*nome e cognome*), nato a il, residente o domiciliato a via n. ... dichiara di aver partecipato in data al procedimento di Mediazione condotto dal Dottor, mediatore civile e commerciale, presso l'Organismo di Mediazione

in proprio

in rappresentanza di

Ai sensi dell'art. del regolamento di procedura dell'Organismo di Mediazione

Consegna

al responsabile dell'Organismo di Mediazione medesimo la presente valutazione del servizio di Mediazione, espressa sulla base dei seguenti parametri crocesegnati:

Organismo di Mediazione - Accesso al procedimento, personale, Segreteria, servizi

Ottimo Buono Sufficiente Insufficiente

Mediatore - Competenza, imparzialità, riservatezza, spirito conciliativo

Ottimo Buono Sufficiente Insufficiente

Procedimento di Mediazione - Livello di soddisfacimento

Ottimo Buono Sufficiente Insufficiente

Osservazioni per migliorare il servizio:

.....
.....
.....

Reclami:

.....
.....
.....

Luogo e data

.....

Sottoscrizione

.....

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, successive modifiche ed integrazioni, il sottoscritto dichiara di essere stato edotto che i dati personali acquisiti verranno trattati, anche per mezzo di strumenti telematici, direttamente e/o tramite terzi, esclusivamente per gli adempimenti previsti dal Decreto del Ministero della giustizia n. 180/2010.

Luogo e data

.....

Sottoscrizione

.....

La presente scheda per la valutazione del servizio di Mediazione deve essere compilata, sottoscritta e consegnata dalla parte compilante al responsabile dell'Organismo di Mediazioneil quale, anche per via telematica con mezzi che assicurino la certezza dell'avvenuto ricevimento, la trasmette in copia al responsabile della tenuta del registro e dell'elenco presso il Ministero della giustizia a norma dell'art. 7, comma 5, lett. b) del Decreto del Ministero della giustizia n. 180/2010 e del regolamento di procedura dell'Organismo di Mediazione medesimo.

ALLEGATO “C” - CODICE ETICO

– PRINCIPI GENERALI –

OSSERVANZA

Le norme etiche devono essere osservate dai mediatori, anche ausiliari, ed aspiranti mediatori nella loro attività, nei loro reciproci rapporti e nei confronti dei terzi per il tempo in cui si trovino a prestare la loro attività professionale per l'Organismo di Mediazione. Tali soggetti invitano al rispetto del presente codice i terzi che collaborino nell'ambito del Procedimento di Mediazione.

Il Mediatore deve rispettare il codice etico dell'Organismo di Mediazione anche estero, presso cui conduce il procedimento di Mediazione.

Nel caso lo stesso Mediatore sia impegnato in più organismi contemporaneamente, questi deve rispettare il codice etico adottato da ciascun Organismo di Mediazione.

VIOLAZIONI

Il Responsabile dell'Organismo di Mediazione vigila sulla corretta osservanza del presente Codice Etico. In caso di accertata violazione delle norme etiche, il responsabile può effettuare richiami ed avvertimenti rilevanti ai fini della valutazione di sostituzione del Mediatore.

La violazione delle norme etiche deve potersi ascrivere almeno a titolo di colpa, potendo consistere anche in contegni omissivi.

– DOVERI DEL MEDIATORE –

DOVERE DI INDIPENDENZA E TERZIETA'

Il Mediatore deve svolgere la propria attività professionale mantenendosi indipendente rispetto alle parti ed ai terzi, così da preservare la propria libertà da effettivi o potenziali pressioni o condizionamenti esterni.

Viola il dovere di indipendenza e terzietà il Mediatore che, direttamente o indirettamente, consapevolmente compia atti nel proprio interesse.

Se ricorrono circostanze che possono pregiudicare l'indipendenza e la terzietà del Mediatore, questi deve informarne le parti in una sessione comune appositamente convocata, e può accettare l'incarico professionale o proseguirlo solo se riceva il consenso espresso per iscritto di tutte le parti ed egli sappia di poter condurre la Mediazione

con piena indipendenza. Diversamente, deve riferire senza indugio al responsabile dell'Organismo di Mediazione dei motivi che potrebbero intaccare la propria indipendenza, affinché costui provveda alla valutazione della sostituzione.

DOVERE DI IMPARZIALITA'

Il Mediatore deve svolgere la propria attività professionale in modo da non avvantaggiare taluna delle parti della Mediazione a scapito di altre, ed avendo esclusivamente di mira che il raggiungimento dell'accordo conciliativo avvenga nell'interesse di entrambe le parti della controversia ed in modo equilibrato.

Lo stesso dovere etico vige, nell'ambito di una stessa parte, nei confronti dei singoli soggetti.

Il Mediatore deve assistere equamente tutte le parti e deve cercare altresì di apparire come imparziale, evitando atteggiamenti di maggiore disponibilità, confidenza o simpatia per taluna delle parti. Al di fuori delle sessioni riservate, egli deve inoltre evitare di intrattenersi con taluna delle parti senza la presenza delle controparti sia nei locali ove si svolge la Mediazione che fuori da questi.

DOVERE DI COMPETENZA

Il Mediatore deve conoscere approfonditamente il procedimento di Mediazione, come disciplinato dalla legge e dal regolamento di procedura dell'Organismo di Mediazione di Mediazione, oltre che il presente codice etico.

Il Mediatore, sebbene designato dal responsabile dell'Organismo di Mediazione per condurre la Mediazione, non deve accettare l'incarico professionale che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza.

Il Mediatore deve comunicare, senza indugio, al responsabile dell'Organismo di Mediazione i motivi ostativi alla conduzione della Mediazione nel caso specifico, valutando, in ipotesi di controversie di particolare complessità ed impegno, di sollecitare al medesimo responsabile la designazione di mediatori ausiliari o di un collegio di mediatori. L'accettazione di un determinato incarico professionale ne fa presumere la competenza.

Il Mediatore deve adempiere le proprie attribuzioni professionali con la diligenza professionale media e con solerzia, curando il procedimento di Mediazione con l'attenzione ed il tempo necessari, a prescindere dal tipo e dal valore delle controversie. È dovere del Mediatore curare costantemente la propria preparazione professionale, con-

servando e accrescendo il proprio patrimonio di conoscenze professionali, con particolare riferimento ai settori nei quali svolga l'attività. È dovere etico del Mediatore quello di partecipare agli incontri di studio eventualmente organizzati dall'Organismo di Mediazione di appartenenza.

DOVERE DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA

È dovere del Mediatore mantenere il segreto sulle informazioni acquisite dalle parti in occasione del procedimento di Mediazione.

Il dovere di segretezza e riservatezza opera anche nei confronti delle parti che tentano un procedimento diverso rispetto a quello in cui ebbero occasione di avere il primo contatto professionale con lo stesso Mediatore.

La riservatezza e la segretezza devono essere rispettate anche nei confronti delle parti rispetto alle quali l'Organismo di Mediazione non abbia accettato la domanda di Mediazione ovvero rispetto alle quali il procedimento, sebbene iniziato, abbia avuto prematuro termine.

Il mediatore deve richiedere il rispetto del dovere di riservatezza e di segretezza anche ai propri collaboratori ed a tutte le persone che cooperano nello svolgimento del procedimento di Mediazione.

DIVIETO DI ATTIVITÀ SENZA QUALIFICA PROFESSIONALE

L'iscrizione al registro dei mediatori è il presupposto per l'esercizio dell'attività di Mediatore presso un Organismo di Mediazione accreditato dal Ministero della giustizia e per l'utilizzo della relativa qualifica professionale.

Viola la norma etica colui che usi la qualifica di Mediatore non conseguita ovvero svolga attività di Mediazione in mancanza di qualifica o con qualifica falsa o in periodo di sospensione.

PARTE SECONDA

– RAPPORTI CON I COLLEGHI –

RAPPORTI CON L'ORGANISMO DI MEDIAZIONE

Il Mediatore ha il dovere di collaborare con l'Organismo di Mediazione con solerzia e puntualità; in particolare, deve corrispondere immediatamente ad ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'Organismo di Mediazione per l'attuazione delle finalità istituzionali.

Il Mediatore deve, inoltre, riferire al responsabile dell'Organismo di Mediazione fatti a sua conoscenza relativi a contegni che potrebbero avere rilevanza per il presente Codice.

Il Mediatore ha il dovere di comunicare senza ritardo all'Organismo di Mediazione di Mediazione la propria appartenenza, a qualunque titolo, ad altro Organismo di Mediazione di Mediazione pubblico o privato.

Il Responsabile deve rispettare i medesimi precetti nei confronti dell'Organismo di Mediazione.

RAPPORTI TRA COLLEGHI

Il Mediatore deve sempre mantenere nei confronti dei colleghi un contegno ispirato a rispetto, correttezza e lealtà.

Il Mediatore ausiliario è tenuto a collaborare sollecitamente con i colleghi, e questi devono fare altrettanto nei suoi confronti.

Nel caso di collegio di mediatori, tutti i componenti devono collaborare sollecitamente nell'esclusivo interesse delle parti, evitando atteggiamenti ostruzionistici o volti a denigrare taluno dei componenti.

Inoltre, nel caso di collegio di mediatori, è dovere del singolo Mediatore consultare l'altro o gli altri colleghi circa ogni scelta procedimentale ed informarlo/i del contenuto dei colloqui avvenuti nelle sessioni separate o comuni cui non sia stato presente l'intero collegio, al fine dell'effettiva condivisione della delibera del collegio in ordine alla conduzione del procedimento di Mediazione.

SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE

Il Mediatore designato deve eseguire personalmente la sua prestazione d'opera professionale.

Solo al responsabile dell'Organismo di Mediazione compete di sostituire il Mediatore per giusti motivi, anche organizzativi.

Commette grave violazione etica il Mediatore che si faccia sostituire da un collega ed il Mediatore che accetti la sostituzione, senza l'autorizzazione del responsabile dell'Organismo di Mediazione.

RAPPORTI CON GLI ASPIRANTI MEDIATORI/ALTRI MEDIATORI DURANTE I TIROCINI ASSISTITI

Il Mediatore deve garantire agli aspiranti mediatori e agli altri mediatori che assistano alla mediazione in virtù dell'obbligo dei tirocini la proficuità della pratica/tirocinio di Mediazione al fine di consentire un'adeguata formazione.

PARTE TERZA

– RAPPORTI CON LE PARTI –

AUTONOMIA DEL RAPPORTO

Il Mediatore ha l'obbligo di condurre la Mediazione nell'interesse delle parti, assistendole nel miglior modo possibile nel rispetto della legge e dei principi etici.

Il Mediatore deve assistere le parti in modo equilibrato, tenendo conto di eventuali squilibri nei rapporti di forza esistenti tra le stesse.

Il Mediatore non deve consapevolmente indirizzare le parti verso la conclusione di atti o negozi giuridici illeciti, fraudolenti, o inutilmente onerosi.

Il Mediatore deve sospendere la propria attività professionale quando dagli elementi conosciuti possa fondatamente desumere che il procedimento di Mediazione sia finalizzato alla realizzazione di un'operazione illecita e deve immediatamente informarne il responsabile dell'Organismo di Mediazione per gli opportuni provvedimenti.

CONFLITTO DI INTERESSI

Il Mediatore deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di una delle parti o di entrambe o interferisca con lo svolgimento di altro rapporto anche non professionale, in essere o passato.

OBBLIGO DI INFORMAZIONE E DI COLLABORAZIONE

Accettato l'incarico, il Mediatore deve: a) al primo incontro di Mediazione informare le parti in ordine:

- a natura, finalità, vantaggi anche fiscali ed oneri del procedimento di Mediazione;
- al ruolo che le parti stesse rivestono nell'ambito del procedimento di Mediazione ed a quello rivestito dal Mediatore;
- agli obblighi di riservatezza e di segretezza a loro carico ed a carico del Mediatore;
- alle conseguenze del rifiuto della proposta di conciliazione in punto di spese dell'eventuale successivo giudizio;

sincerandosi, in riferimento a ciascuno dei predetti profili, che esse abbiano ben compreso le informazioni;

b) in ogni caso, avere cura di:

- preparare le sessioni di Mediazione studiando congruamente la controversia e verificare che le parti od i loro rappresentanti ab-

biano i poteri necessari per concludere l'eventuale accordo conciliativo, al riguardo avendo particolare cura di accertare l'identità personale delle parti prima di procedere alla certificazione delle sottoscrizioni o dell'impossibilità di sottoscrivere;

- consultarsi con le parti rispetto alle date in cui la Mediazione deve avere luogo, temperando le necessità delle prime con quelle organizzative dell'Organismo di Mediazione ed avendo cura di postergare le proprie necessità personali rispetto a queste ultime;
- condurre il procedimento di Mediazione con autorevolezza ma non con autorità, evitando di apparire come giudice od arbitro ed avvalendosi delle tecniche di composizione amichevole delle controversie nel tentativo di far concludere loro l'accordo conciliativo, desistendovi solo allorquando appaia evidente che esso non sia conseguibile;
- ascoltare con attenzione, nel corso delle sessioni, le dichiarazioni delle parti ed acquisire, anche tramite domande, ogni informazione o documento utile alla conduzione della Mediazione, concentrandosi sulle posizioni e sugli interessi delle stesse parti, al fine di modulare l'assistenza di Mediazione ai fini compositivi;
- impiegare un linguaggio comprensibile alle parti ed a tutti i soggetti intervenienti nel procedimento di Mediazione;
- accertarsi che le parti addivengano all'accordo conciliativo con piena consapevolezza e contezza anche giuridica degli effetti dell'accordo medesimo nonché che esse siano informate della possibilità di adire l'autorità giudiziaria in caso di mancata conciliazione della controversia anche nelle ipotesi di Mediazione non obbligatoria.

DEPOSITO FIDUCIARIO DI DENARO

Il Mediatore deve comportarsi con puntualità e diligenza nella gestione del denaro ricevuto, a titolo di deposito fiduciario, dalle parti o ricevuto per conto di una delle parti o da terzi, ma nell'interesse delle parti per finalità lecite legate al raggiungimento dell'accordo conciliativo, ed ha l'obbligo di renderne sollecitamente il conto, richiedendone l'annotazione nel fascicolo del procedimento di Mediazione ad opera della Segreteria.

In caso di accettazione delle somme a titolo di deposito fiduciario, il Mediatore deve richiedere

scrupolose istruzioni scritte circa le modalità di impiego ed attenersi se non illecite.

Costituisce grave infrazione etica trattenere oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute o destinarle a fini diversi da quelli legati al raggiungimento dell'accordo conciliativo.

In ogni caso, il Mediatore non deve ricevere fondi che non siano riferibili a una parte esattamente individuata.

REMUNERAZIONE DEL MEDIATORE

Al Mediatore è vietato assumere diritti od obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio, nonché di percepire compensi a qualunque titolo direttamente dalle parti.

Il Mediatore deve rifiutare qualsiasi offerta di denaro o di altra utilità proveniente dalle parti al fine di influenzare la Mediazione a favore dell'offerente, dell'altra parte o di terzi, dandone senza indugio comunicazione al responsabile dell'Organismo di Mediazione.

Il Mediatore non può far dipendere l'effettuazione della propria opera professionale dal riconoscimento dei propri onorari.

OBBLIGO DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE

Il Mediatore designato e l'Organismo di Mediazione di Mediazione non possono rifiutarsi di svolgere la Mediazione se non per giustificato motivo.

INADEMPIMENTO E RINUNCIA DELL'INCARICO PROFESSIONALE

Costituisce grave violazione etica il mancato, ritardato o negligente adempimento di atti inerenti all'incarico professionale quando dipenda da non giustificabile motivo e sia tale da arrecare pregiudizio all'interesse delle parti alla sollecita definizione della controversia.

Il Mediatore ha diritto di rinunciare all'incarico professionale. In caso di rinuncia, il Mediatore deve dare all'Organismo di Mediazione di Mediazione un preavviso congruo ed adeguato alle circostanze, per consentire che i procedimenti di Mediazione in corso condotti dal rinunciante non siano gravemente pregiudicati.

– RAPPORTO CON I DIFENSORI, I CONSULENTI DELLE PARTI ED I TERZI –

RAPPORTI COI DIFENSORI, I CONSULENTI TECNICI ED I TERZI

Il Mediatore deve ispirare il proprio rapporto coi difensori ed i consulenti tecnici delle parti a rispetto, correttezza e lealtà, quali si convengono alle reciproche funzioni.

Il Mediatore deve relazionarsi con rispetto e correttezza nei confronti del personale di Segreteria dell'Organismo di Mediazione, del personale dipendente di quest'ultimo e di tutte le persone con cui generalmente venga a contatto nell'esercizio della sua attività.

Anche a prescindere dall'esercizio dell'attività professionale, il Mediatore ha il dovere di comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la fiducia che i terzi debbono avere nella sua capacità di adempiere i doveri professionali e nella dignità dei mediatori.

LA TESTIMONIANZA DEL MEDIATORE

Per quanto possibile, il Mediatore deve astenersi dal deporre come testimone su informazioni o dichiarazioni il cui contenuto abbia appreso in occasione del procedimento di Mediazione da lui condotto.

PARTE QUARTA